CAMERA DEI DEPUTATI N. **2897**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni in materia di contenimento delle emissioni fuggitive di gas naturale

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge introduce disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni non controllate di gas naturale, mediante l'adozione di programmi obbligatori di individuazione e di riparazione delle perdite negli impianti appartenenti ai settori del gas naturale e del petrolio.

Le cosiddette emissioni fuggitive di composti organici volatili (COV) rappresentano una criticità crescente in numerosi contesti industriali, in particolare nel comparto energetico e in quello chimico, comprese le raffinerie, le centrali elettriche, gli impianti petrolchimici e le piattaforme al largo della costa.

Tali emissioni possono fuoriuscire da componenti impiantistiche quali valvole, flange, pompe, compressori e sistemi di tenuta. Fattori come l'elevata pressione e l'elevata temperatura, l'usura dei materiali e la perdita di integrità delle apparecchiature contribuiscono ad aumentare il rischio di dispersioni, con conseguenze rilevanti in termini ambientali, sanitari, di sicurezza e di efficienza produttiva.

Secondo le stime disponibili, lungo la filiera del metano si registrano dispersioni dirette in atmosfera comprese tra 3,2 e 3,9 miliardi di metri cubi di gas, dovute sia a perdite strutturali sia a carenze manutentive. Alla luce anche dell'attuale contesto energetico, caratterizzato dalla necessità di ottimizzare le risorse e di contenere i costi, risulta prioritario intervenire per limitare tali fenomeni e migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

A tal fine, l'articolo 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato previa consultazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), siano stabiliti i criteri, le modalità operative e i requisiti tecnologici per il rilevamento e la riparazione delle

perdite di gas naturale. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce inoltre che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese operanti nel settore predispongano un programma annuale di monitoraggio e di manutenzione, contenente le modalità di verifica e un cronoprogramma almeno mensile degli interventi da effettuare. Tale programma deve essere trasmesso all'ISPRA, che entro sessanta giorni dalla data di ricezione ne verifica la conformità e formula eventuali prescrizioni, a cui le imprese destinatarie dovranno adeguarsi entro trenta giorni.

L'articolo 2 dispone che, in caso di individuazione di una perdita negli impianti, le imprese siano tenute ad avviare le operazioni di riparazione entro cinque giorni dal rilevamento, assicurando la tempestiva comunicazione all'ISPRA delle attività svolte e degli interventi effettuati entro dieci giorni dalla loro conclusione.

L'articolo 3 introduce, a far data dal 1° gennaio 2027, il divieto di ricorrere a pratiche di rilascio diretto in atmosfera dei gas non trattati e di combustione del gas in eccesso, salvo situazioni di emergenza. In tali casi, le imprese trasmettono nella stessa giornata all'ISPRA una comunicazione indicante le ragioni dell'intervento e il piano delle operazioni programmate per la rimozione delle relative cause. È inoltre previsto che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano definiti i requisiti tecnologici minimi per i sistemi di combustione, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili.

L'articolo 4 demanda a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti nonché delle relative modalità di applicazione.

L'articolo 5 prevede, infine, a favore dell'ISPRA, lo stanziamento di 2,5 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, destinato al sostegno delle attività di controllo e di monitoraggio, nonché lo sviluppo di un programma nazionale per la misurazione delle emissioni di metano, la definizione di requisiti tecnici e operativi relativi alle attività delle imprese del settore e l'aggiornamento dei limiti di emissione del gas naturale in coerenza con gli obiettivi per il 2050. Tali attività saranno svolte con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e della società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.

La proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche di decarbonizzazione e di efficientamento energetico, contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti e al miglioramento della sostenibilità del sistema industriale nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni fuggitive di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabiliti i criteri e le modalità di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale negli impianti per la produzione e la distribuzione di gas naturale e di petrolio, nonché i parametri, le condizioni e le tecnologie relativi allo svolgimento delle attività di rilevamento e di riparazione delle perdite.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che gestiscono gli impianti per la produzione e la distribuzione di gas naturale e di petrolio, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1, predispongono, ogni anno, un programma di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale, nel quale sono individuati le modalità di indagine e il cronoprogramma mensile degli interventi e delle riparazioni da effettuare.

3. Le imprese di cui al comma 2 trasmettono ogni anno il previsto programma all'ISPRA per l'esame dei relativi contenuti e per la verifica del rispetto dei criteri e delle modalità di rilevamento e di riparazione stabiliti dal decreto di cui al comma 1. L'ISPRA conclude l'esame del programma di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione. Qualora l'ISPRA esprima rilievi o osservazioni, l'impresa adegua il proprio programma alle prescrizioni entro trenta giorni dalla data della loro ricezione.

Art. 2.

1. Nello svolgimento delle attività previste dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese ivi indicate, in caso di individuazione di una perdita di qualsiasi entità, avviano, non oltre cinque giorni dalla data del rilevamento, i necessari interventi di riparazione dell'impianto. Le attività di rilevamento di cui al primo periodo e i successivi interventi di manutenzione e di riparazione sono comunicati all'ISPRA entro dieci giorni dalla loro conclusione.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, negli impianti per la produzione e la distribuzione di gas naturale e di petrolio gestiti dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, sono vietate le operazioni di depressurizzazione o di sfiato che comportino il rilascio nell'atmosfera di gas di scarico che non possono essere trattati nonché le operazioni di combustione del gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio.

2. Qualora, per motivi di emergenza, sia necessario ricorrere a una delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lo comunicano, il giorno stesso, all'ISPRA mediante un rapporto che precisa le ragioni dell'operazione e le azioni programmate per la rimozione della relativa causa.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ISPRA, sono definiti i requisiti tecnologici minimi delle torce di combustione del gas naturale nel rispetto delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie attualmente disponibili.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ISPRA, sono stabilite le sanzioni ap-

plicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge nonché le relative modalità di applicazione.

Art. 5.

1. Per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 è assegnato all'ISPRA un contributo di 2,5 milioni di euro per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nonché per la realizzazione di un programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive di gas naturale, per la definizione dei requisiti tecnici e operativi relativi alle attività delle aziende del settore e per l'aggiornamento dei limiti delle emissioni di metano validi fino al 2050, da recepire nell'ambito della revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e della società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193210